



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Prime note sulla legge finanziaria 2018 dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense

Il Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2013, ha approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

La normativa contiene alcune disposizioni che è opportuno evidenziare all'attenzione dei Colleghi.

Legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e di maternità

Sono stati introdotti nel corso dell'esame presso la Camera due commi a tutela della gravidanza e della maternità delle donne che esercitano la professione forense.

A tal fine viene introdotta la previsione del legittimo impedimento del difensore nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e nel codice di procedura penale.

In particolare, il comma 465 novella l'art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (regio decreto n. 1368 del 1941) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, qualora il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il giudice - nella fissazione del calendario del processo ovvero nella proroga dei termini in esso previsti - deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. Tale disposizione si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore, avendo riguardo alla disciplina del congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, nei casi di adozione e di affidamento di un minore (articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Si prevede, infine, che dall'applicazione delle disposizioni in commento non possa derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione. Il comma 466 novella l'art. 420-ter del codice di procedura penale (DPR n. 447/1988) al fine di introdurre la previsione sulla base della quale, qualora il difensore abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.¹

¹ I. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione”

II. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».

Equo compenso

E' stato modificato l'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (che, a sua volta, ha introdotto un articolo 13-bis nella legge forense n. 247 del 2012) (riguardo alle altre professioni, cfr. infra). Si tratta della disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. forti, come banche e assicurazioni). La disposizione approvata interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso prevedendo: un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia; la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione; l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile). Si ricorda che il comma 2 del citato art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 – non modificato dall'emendamento – estende la disciplina sull'equo compenso degli avvocati, in quanto compatibile, anche a tutte le altre professioni.²

Il comma 488, introdotto sempre dalla Camera su richiesta della Ragioneria dello Stato, ha inserito, dopo il comma 4, un comma all'articolo 19-quaterdecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 prevedendo che le disposizioni del predetto articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste”.

3

² Valenza temporanea: *Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c. c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto.* (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689, in Giust. civ. Mass. 2006)

In poche parole, secondo una prima ricostruzione si può ritenere che l'intervento successivo del legislatore in materia di equo compenso non incide sull'atto (validamente) perfezionatosi rendendolo invalido ma solo sul rapporto contrattuale in corso, caducandone l'efficacia (c.d. "inefficacia successiva"); anche sotto il profilo del rispetto della buona fede contrattuale.

³ Per effetto di queste modifiche il testo attuale dell' "Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie)" è ora il seguente:

"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie)"

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare, si considerano vessatorie, le clausole che consistono:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
 - d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

Notificazioni a mezzo posta

Viene modificato l'articolo 2 della legge n. 890/1982 (lett. b), per sostituire all'attuale modello prestabilito dall'Amministrazione postale, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia.

All'articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (lett. c) le seguenti modificazioni:

- ogni riferimento all'ufficio postale o all'Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell'operatore postale;
- per le notificazioni in materia penale, civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene;
- l'operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l'esecuzione del servizio.

La lett. d) modifica l'articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all'avviso di ricevimento, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell'ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione.

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c) b), d), e), g), h) ed i), si considerano vessatorie.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Le disposizioni di all'articolo 13-bis della legge di 31.12.2012 nr. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni della L. 24.03.2012 nr. 27.

3. La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai Professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le disposizioni del predetto articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

L'articolo 6 della legge n. 890 - oggi relativo all'obbligo per l'Amministrazione postale di rilasciare un duplicato in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento e all'indennizzo dovuto in caso di smarrimento del plico da consegnare - è sostituito (lett. e) con una disciplina che impone all'operatore postale, entro tre giorni dalla consegna del plico al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l'originale. Si precisa che lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma che l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del plico in formato cartaceo e farlo avere al mittente. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo pari nella misura prevista dall'Autorità.

Anche l'articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (lett. f). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull'ipotesi di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento stabilendo che:

- se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto del plico; - in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare;
- l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al plico nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo;
- la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.

Con la sostituzione dell'articolo 8 (lett. g), è invece disciplinata l'ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l'operatore postale dovrà assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all'operatore postale. Del tentativo di notifica del plico e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

La riforma, inoltre:

- sostituisce l'articolo 9 della legge n. 890, prevedendo che (lett. h), fermo restando quanto previsto dall'art. 201, co. 3, del D.Lgs. n. 285/1992 in tema di notifica delle violazioni al codice della strada, vengano restituiti al mittente – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente;
- abrogato (lett. i) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori;
- modificato (lett. l) l'articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vecchio D.Lgs. n. 29 del 1993/34, con quello al vigente testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001/35) e abrogare altre previsioni ormai superate;
- inserito nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-bis (lett. m), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.

Inoltre, il comma 461 interviene anche sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi:

- il comma 97-ter, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al "punto di accettazione" e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al "punto di deposito";
- il comma 97-quater, che modifica l'art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali. Resta in vigore la disposizione dello stesso art. 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come "incaricati di un pubblico servizio";
- il comma 97-quinquies, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 261 del 1999). Si specifica, altresì, che le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applichino dal 1° giugno 2018.

Proroga tirocinio facoltativo presso ufficio del processo

è prorogato fino al 31 dicembre 2018 il periodo di dodici mesi per lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo e fanno parte dell'ufficio del processo, di un ulteriore periodo di perfezionamento.

Società tra avvocati

Modificata la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria. In particolare, la formulazione dell'art. 4-bis della legge forense è integrata con due nuovi commi, per prevedere:

- l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati";
- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;
- l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.

Iscrizione albo giurisdizioni superiori

Prorogato di un altro anno -passando da cinque a sei- la disciplina transitoria riguardante l'iscrizione all'albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense

Modificato l'articolo 2751-bis del codice civile in tema di crediti privilegiati

La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA.

Si rimanda al testo di legge (link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/334673.pdf> ed al Dossier dell'Ufficio Studi del Senato link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01063332.pdf> per maggiori approfondimenti, scusandosi per qualche omissione trattandosi di una legge monstre formulata in unico articolo, con ben 1.181 commi!

Altri provvedimenti approvati

Si segnalano tra gli altri provvedimenti approvati *in limine* legislatura che l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. [2719](#), sugli orfani di crimini domestici e l'A.S. n. [2740](#), sulla protezione dei testimoni di giustizia, licenziato all'unanimità e il 14 Dicembre 2017 la normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (la scheda al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47964.htm>).

Buon Anno a tutti!

per l'Ufficio di Monitoraggio legislativo

avv. Antonio F. Rosa